



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE MAGRINI MARCHETTI

Liceo Scientifico Istituto Tecnico settori Economico e Tecnologico

33013 GEMONA DEL FRIULI (UD) via Praviolai, 18 tel. 0432/981436 fax 0432/970373

codice scuola UDIS01800D codice fiscale 94134560302

www.isismagrinimarchetti.it udis01800d@istruzione.it udis01800d@pec.istruzione.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il PTOF 2016/2019 aggiornato approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 4 del 16 novembre 2017 che comprende anche attività di implementazione della offerta formativa e di supporto organizzativo-didattico da attuare in collaborazione con le Università degli Studi

VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto n.7 del 18 dicembre 2017, concernente, tra l'altro, la delega al Dirigente Scolastico a concludere e sottoscrivere accordi con soggetti terzi per la attuazione delle previsioni del PTOF

ATTESO che sono intervenute intese con l'Università degli Studi di Udine per la attuazione del progetto Matematica di Base e che, a tal fine, è stato predisposto uno schema di convenzione inviata all'Istituto e registrata al prot.1192/C23 del 7/2/2018


ATTESO altresì che con l'Università degli Studi di Padova è possibile ospitare stage di studenti interessati residenti nel territorio di competenza dell'Istituto e, in parte, anche ex iscritti dello stesso

RITENUTO di interesse e in linea con il PTOF approvato sviluppare le collaborazioni conseguenti e di disciplinare le stesse con le convenzioni (allegato A) e allegato B) da approvare

VISTO l'art. 25 del DLgs 165/2001

D E T E R M I N A

- A) E' approvato lo schema di convenzione (allegato A) con l'Università degli Studi di Udine per la attuazione del progetto Matematica di Base;
- B) E' approvato lo schema di convenzione (allegato B) con l'Università degli Studi di Padova per lo svolgimento di tirocini e stage presso l'Istituto da parte degli iscritti al medesimo Ateneo;
- C) Di provvedere alla comunicazione della avvenuta approvazione al Consiglio di Istituto nella sua prossima seduta.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Graziella Covre

ALLEGATI –A schema di convenzione con Università degli Studi di Udine

B schema di convenzione con Università degli Studi di Padova

CONVENZIONE ATTUATIVA TRA
LA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE

E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE

Tra l'Università degli Studi di Udine,

codice fiscale 80014550307, con sede operativa in Udine, Via Palladio 8, Palazzo Florio, 33100 Udine, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Alberto Felice De Toni, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Senato Accademico del 21 luglio 2010,

E

la Scuola Secondaria Superiore
(d'ora innanzi denominata Scuola)
codice fiscale, partita IVA, con sede in
....., rappresentata da, nato
a il, domiciliato per la carica presso la sede
della Scuola, autorizzato alla stipula del presente atto con

PREMESSO

- che il D.M. 270/04 rende obbligatorio, da parte delle Università, l'accertamento della preparazione iniziale delle matricole, confermando quanto già sancito dal D.M. 509/99,
- che l'Università degli Studi di Udine (d'ora innanzi denominata Università) riconosce nella Matematica la disciplina strategica sulla quale realizzare un'azione formativa che aumenti la percentuale di successo negli studi universitari per gli studenti,
- che in quest'ottica presso l'Università sono stati istituiti e già operativi appositi corsi di Matematica di base per preparare gli studenti ad affrontare il previsto test di accesso ai seguenti corsi di laurea:
 - ✓ Area di Economia: Economia aziendale, Economia e commercio, Banca e Finanza (sede di Pordenone);
 - ✓ Area di Ingegneria e Architettura: Ingegneria civile, Ingegneria elettronica, Ingegneria gestionale, Ingegneria meccanica, Scienze dell'architettura;
 - ✓ Area di Scienze Matematiche, Informatiche e Multimediali: Informatica, Matematica e Internet of Things, Big Data & Web;
- che la Scuola ha facoltà di attivare presso la propria sede un corso di Matematica di base per rafforzare la preparazione dei propri studenti in vista del relativo esame nella sede universitaria e, a esame superato, di poter accedere ai corsi di laurea menzionati senza attribuzione di debito formativo, secondo le modalità sotto specificate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Per le finalità indicate in premessa, nell'a.a. 2017/18 la Scuola si impegna a:

- raccogliere le adesioni ai corsi di Matematica di base tra gli studenti delle classi quinte della propria sede, ovvero di tutte le sedi della rete di scuole in qualità di capofila, e a predisporre via telematica presso il sito <http://matebase.uniud.it> l'elenco degli studenti ammessi a sostenere l'esame finale. In caso di richiesta da parte dei propri studenti, la scuola può decidere autonomamente di inserire anche studenti delle classi quarte;
- comunicare tempestivamente ai referenti dell'Università (art. 3) i nomi e gli indirizzi di posta elettronica dei docenti ai quali viene affidato il corso;
- far compilare ai docenti del corso un registro delle lezioni firmato, oltretutto dal docente stesso, dal Dirigente Scolastico e da un referente dell'Università;
- garantire la partecipazione, senza oneri per l'Università, dei docenti titolari dei corsi di Matematica di base alla Commissione Esaminatrice, il cui presidente è un referente dell'Università, nonché ad assolvere ai compiti di sorveglianza in aula durante l'esame, di correzione degli elaborati e di comunicazione degli esiti;
- reperire gli spazi e il materiale scolastico necessari allo svolgimento del corso se svolto.

Art. 2

Per le finalità indicate in premessa, nell'a.a. 2017/18 l'Università si impegna a:

- concordare con la Scuola il programma e le modalità di svolgimento del corso di Matematica di base se verrà svolto presso la Scuola stessa;
- comunicare con largo anticipo alla Scuola le date delle prove d'esame di Matematica di base e a inviare alla Scuola la chiave di accesso al sistema informatico predisposto per l'iscrizione degli studenti alle prove stesse e per la comunicazione degli esiti;
- mettere gratuitamente a disposizione degli studenti le aule universitarie per le prove d'esame, riservandosi di non accettare la partecipazione degli studenti qualora non fossero accompagnati dal docente scuola di riferimento, come previsto al precedente art. 1;
- comunicare i risultati dell'esame di Matematica di Base all'Area per i servizi alla didattica e diritto allo studio – Ufficio Orientamento dell'Ateneo, che provvederà a inoltrare l'esito alla Scuola.

Per l'accesso ai corsi dell'area di Economia, lo studente dovrà comunque sostenere il test di ammissione ai corsi se previsto dall'ordinamento didattico. Qualora la posizione in graduatoria risulti utile all'ammissione, il superamento della prova finale del corso di Matematica di base garantirà l'accesso senza debito formativo di Matematica.

Per l'accesso ai corsi di studio dell'area di Ingegneria, ad eccezione del corso di laurea in Scienze dell'architettura, il superamento della prova finale del corso di Matematica di base permetterà l'iscrizione con l'esonero dal test d'ingresso e dal pagamento della relativa tassa, senza debito formativo in matematica. Per l'accesso al corso di laurea in Scienze dell'architettura il superamento della prova finale del corso di Matematica di base non esonera dal test d'ingresso e dalla relativa tassa ma, qualora la posizione in graduatoria risulti utile all'ammissione, sarà garantito l'accesso senza debito formativo di Matematica.

Per l'accesso ai corsi di studio in Informatica, Matematica e Tecnologie web e multimediali, il superamento della prova finale del corso di Matematica di base permetterà l'iscrizione con l'esonero dal test d'ingresso, senza debito formativo di Matematica.

Art. 3

L'Università designa come propri referenti per il coordinamento del progetto, per gli adempimenti formali di cui agli articoli 1 e 2 e per la presidenza della Commissione Esaminatrice:

- il prof. Domenico Freni per l'area di Ingegneria e Architettura (domenico.freni@uniud.it);
- il prof. Elio Cabib per l'area di Scienze Matematiche, Informatiche e Multimediali (cabib@uniud.it);
- il prof. Marcellino Gaudenzi per l'area di Economia (marcellino.gaudenzi@uniud.it).

Art. 4

La Scuola designa come referente per il coordinamento del progetto il prof./la prof.ssa

..... email

Art. 5

Il presente atto entra in vigore con la firma dei sottoscrittori e rimarrà in vigore per l'a.a. 2017/18.

Art. 6

Ogni controversia relativa all'interpretazione o esecuzione del presente atto, che non si sia potuta risolvere in via amichevole, sarà devoluta a un arbitro scelto di comune accordo tra le parti. In mancanza di accordo l'arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Udine su richiesta della parte più diligente.

Udine,

Per la Scuola

Il Dirigente (prof.)

Per l'Università degli Studi di Udine

Il Rettore (prof. Alberto Felice De Toni)

Rep N. **CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE**
Prot N. **ED ORIENTAMENTO CURRICULARE**
Del

(Art.4, quinto comma, del Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 142 – 25.03.98)

TRA

L' UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA (soggetto promotore), con sede in via VIII Febbraio n.2, - 35122 Padova, codice fiscale n. 80006480281, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Dirigente area ricerca e rapporti con le imprese , Dott. **ANDREA BERTI**, nato a Padova (PD), il 05/01/1963

E

ISIS MAGRINI MARCHETTI

con sede legale in via via Praviolai 18

C.A.P. 33013 Gemona del Friuli ,

UD CF/p.IVA n 94134560302 d'ora in poi denominato

"soggetto ospitante", rappresentato/a dal dott. Covre Graziella , nato a

Udine , il 17/05/1956

Premesso

Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art.18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n.196 e successive modifiche possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto all'obbligo scolastico ai sensi della legge 31dicembre 1962 n.1859.

Si **conviene** quanto segue:

Art.1

Ai sensi dell'art.18 della legge 24 giugno 1997 n.196 e successive modifiche, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture un numero di soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento nel rispetto dell'art. 1 comma 3 del Decreto Ministeriale del Lavoro e della Previdenza Sociale 25 marzo 1998 n. 142, su proposta **dell'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA**

Art.2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera d) della legge 196/97 e successive modifiche non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico - organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Art.3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
4. rispettare il Codice Etico del soggetto ospitante.

Art.4

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento al soggetto promotore. Il soggetto promotore si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta).
2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.
3. A conclusione di ogni esperienza di tirocinio il Soggetto Ospitante si impegna a compilare il Questionario di Valutazione fornito dal Servizio Stage e Mondo del Lavoro.

Art.5

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", i soggetti promotore e ospitante si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

- a) Il soggetto promotore è garante della "formazione generale" sulla sicurezza art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l'erogazione agli aspiranti tirocinanti della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;
- b) Sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI) laddove previsti;
- c) Il soggetto ospitante è inoltre responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011. Ai sensi del citato Accordo il soggetto ospitante si impegna a somministrare ai tirocinanti una formazione specifica conforme ai rischi a cui i tirocinanti saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.

La presente Convenzione sarà registrata a tassa fissa, in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26.4.86.

La presente Convenzione ha durata di cinque anni a decorrere dalla data di stipulazione; la parte che intende recedere deve darne comunicazione mediante lettera raccomandata entro tre mesi dalla scadenza.

Luogo e data _____

(Per il soggetto Ospitante)

Il rappresentante legale

[timbro e firma] _____

(Per il soggetto Promotore)

Il Dirigente area ricerca e rapporti con le imprese
(Dott. Andrea Berti)

[timbro e firma] _____

